

“ L'Unità prosegue con la pubblicazione del testo delle motivazioni. Un documento di eccezionale valore sulla commistione tra affari, politica e magistrati



“ Imi-Sir, la corruzione si avvale anche dell'aiuto di un magistrato. «Che pensava e scriveva le sentenze in piena collaborazione con la parte Rovelli»

UNA SENTENZA SCRITTA DA UN GIUDICE, VITTORIO METTA IN COLLABORAZIONE CON LA PARTE ROVELLI
La seconda sentenza d'appello, su «an» e «quantum debeat» (pubblicata il 26-11-1990: collegio Valente, Metta istruttore e relatore, Paolini - faldone 27 Imi-Sir). In questa fase, innanzi alla prima sezione della Corte d'Appello di Roma, verranno riuniti due appelli, registrati sul ruolo generale con i nn. 3176/89 e 3250/89. Il primo si incardina con atto di citazione in riassunzione da parte Rovelli a seguito dell'annullamento, da parte della Cassazione, della sentenza della Corte di Appello del 26-4-1988.

Il secondo è quello avverso la sentenza 13.5.1989 del Tribunale composto dal collegio formato dai dott. Campolongo, Goldoni e D'Agostino, che, decidendo sul «quantum debeat», aveva liquidato a favore di Rovelli 771,1 miliardi di Lire di risarcimento, oltre interessi. Il giudizio sull'«an» venne affidato alla prima sezione perché era previsto dalle tabelle della Corte di Appello che questa decidesse nei giudizi di rinvio dalla Cassazione, quando ad essere annullata fosse, come nel caso di specie, una sentenza della seconda sezione. Il giudizio sul «quantum» - che porta un numero di ruolo successivo - avrebbe dovuto, sempre sulla base delle citate tabelle, essere assegnato alla seconda sezione. Anch'esso, invece, venne dirottato alla I sezione, probabilmente allo scopo di facilitare la riunione.

(...) Dalla lettura della motivazione della sentenza si coglie che fu depositata una comparsa di costituzione e risposta in data 4 dicembre 1989 e dunque a quella data al consigliere Metta erano già state assegnate entrambe le cause: e non si può qua non ricordare come Metta iniziò a versare danaro contante sui suoi conti a partire dal 19 febbraio 1990 (Lire 40.000.000), versamenti che proseguono poi con assoluta regolarità per tutto quell'anno fino ad arrivare alla notevole cifra - nel solo 1990 - di 464 milioni: non si può, dunque, non cominciare con l'evidenziare la coincidenza temporale fra l'assegnazione della causa e l'inizio di tali versamenti di somme di denaro contante, operazioni che Metta - da quando risultano accessi i suoi conti - non risulta in precedenza aver effettuato, tranne che in una unica occasione (nel «lontano» febbraio 1989 per l'isolato importo di 29 milioni).

Nella estate dello stesso anno, al consigliere Metta verrà assegnata anche la causa d'appello del Lodo Mondadori e detti versamenti proseguiranno ancora nel 1991 (altri 55 milioni) e nel 1992 (93 ancora 100 milioni oltre ad altri 400 che compariranno «improvvisamente» nella disponibilità di Metta senza transitare dai suoi conti correnti).

Si è già dimostrato come Nino Rovelli avesse fruito di sostanziosi «aiuti esterni» già nella causa di primo grado che, nell'Aprile 1989, aveva definito il «quantum» liquidando a suo favore la clamorosa somma di 771,1 miliardi di lire. Ma la strada verso un definitivo esito positivo della controversia giudiziaria è ancora lunga per Rovelli: la Cassazione ha annullato la sentenza sull'«an» della Corte di Appello di Roma e l'Imi sostiene che ciò non può non avere diretta influenza anche sulla causa relativa al «quantum» decisa in primo grado.

E allora ecco che, anche in questa fase, si ha documentale contezza che, collateralmente allo sviluppo ufficiale della causa davanti alla Corte di Appello di Roma, c'è chi si muove «tra le quinte». E i personaggi che nuovamente compaiono sono sempre gli stessi e tutti risulteranno in stretti rapporti con il giudice Vittorio Metta.

Acampora, intimo amico di Metta fin dalla fine degli anni '70, a lui legato da un rapporto di collaborazione inerente la pubblicazione di articoli su una rivista tributaria, suo consulente allorché si tratterà, alla fine del 1994, di occultare l'eredità che Metta aveva ricevuto in Svizzera da Orlando Falco, era in possesso di tutta la documentazione attinente alla causa, dal suo nascere alla sua conclusione, e dunque anche successivamente alla morte di Nino Rovelli quando il suo posto venne preso dagli eredi, Battistella e Felice Rovelli. Non un solo documento o parere extragiudiziale risulta scritto da costui tranne un solo appunto, privo di data, intestazione e destinatario, costituito da due smilze paginette, in cui Acampora (solo apparentemente come si vedrà tra breve) fa alcune considerazioni sulla sentenza della Cassazione del 1989 e sull'atto di riassunzione della causa da parte Sir, atti in quel momento all'esame della Corte di Appello di Roma, relatore Metta, rappresentando i rischi che tale pronuncia della Suprema Corte costituiva per la parte Rovelli.

Detta documentazione è allegata come parte integrante dell'interrogatorio dell'imputato tenutosi innanzi al Gip nel lontano 1996, allorché il procedimento era ancora unico (...) ed è stata prodotta in copia direttamente dall'imputato (nella convinzione che fosse stata già sequestrata). Quanto all'appun-



«Vittorio Metta un giudice corrotto»

to di due pagine, lo stesso imputato, nell'interrogatorio 10-10-1996, ebbe a rivendicarlo come da lui personalmente redatto, ricadendo così sotto la disposizione di cui all'art. 237 cpp.

All'udienza del 29 Luglio 2002 detta documentazione - nulla opponendo le difese - veniva acquisita al fascicolo del dibattimento, in quanto allegata e facente parte integrante degli interrogatori prodotti dal PM.

Nel 1994 - come si vedrà - dai conti dei Rovelli 10.850.000 CHF si trasferiranno su quelli dello stesso Acampora che certo non possono giustificarsi come retribuzione per la redazione di questo semplice appunto. Eppure, nonostante le «tracce» di cui sopra la Battistella dichiarerà: «Posso dire che su indicazione di Pacifico è stato versato del denaro anche ad Acampora... Acampora è un avvocato, ma non è tra quelli che si sono occupati dei miei interessi. Non so perché gli sia stato versato del denaro». (dichiarazioni Battistella

8 maggio 1996.

Anche a Pacifico è stata sequestrata, come detto, copiosa documentazione attinente alla controversia Imi-Sir da prima della morte di Nino Rovelli fino alla fase finale dell'esecuzione: copie di sentenze, atti di citazione in riassunzione, comparse conclusionali di entrambe le parti interessate e - a dir il vero come tra breve si dirà - anche molto altro. Anche Pacifico, tra l'altro, era in possesso dello stesso identico «appunto» prodotto da Acampora. E anche in tal caso, pur avendo bonificato a Pacifico la somma di ben 28.850.000 CHF nel 1994, la Battistella dichiarerà: «No, per quel che ne so io... non ricordo la fattura... confermo di aver dato a Pacifico la somma corrispondente a questa fattura, ma escludo categoricamente, per quanto a mia conoscenza, che le prestazioni indicate nella fattura siano state effettuate da Pacifico... escludo che Pacifico abbia prestato una sua attività professionale nella causa che la mia famiglia ha effettivamente avuto contro l'Imi».

Quanto a Cesare Previti, intimo amico di Nino Rovelli, Acampora ma soprattutto di Pacifico (al quale lo legano anche rapporti poco leciti di trasferimento all'estero e rientro in Italia di denaro contante o di trasferimento di questi a giudici romani...), risulterà in ottimi rapporti anche con il giudice Vittorio Metta. Rapporti che i due faranno risalire solo all'estate/autunno del 1994 allorché Metta, dimessosi dalla magistratura e intrapresa la professione di avvocato, inizierà a collaborare con lo studio dell'ormai senatore Previti: mentono entrambi perché, come si vedrà nel capitolo relativo ai rapporti tra gli imputati, risultano telefonate dal cellulare di Previti ai numeri privati di Metta (abitazione sua e della suocera) fin dall'Aprile del 1992, ma in giorni e orari tali (Sabato, Domenica, prefestivi, alle 7.00 di mattina o alle 23.00) da confermare che detti rapporti non potevano essere in corso da molto tempo (va considerato che all'epoca Metta non aveva un cellulare ed eventuali contatti tra utenze fisse non venivano registrate).

Anche Previti verrà munificato dagli eredi Rovelli nel 1994 della somma di ben 18.000.000 di CHF rispetto alla cui causale non sarà in grado - come Pacifico e Acampora d'altronde - di fornire alcuna valida spiegazione né di produrre un qualsiasi pezzo di carta. E anche in tal caso Felice Rovelli e Primarosa Battistella, nell'escludere che Previti abbia mai curato i loro interessi nella controversia per cui è processo, in alcun modo sapranno giustificare i motivi di questa «elargizione» miliardaria:

Domanda: «Gli avvocati che seguivano la causa Imi le hanno mai parlato di Pacifico, Acampora e Previti?»

Felice Rovelli: «No». Previti verrà pagato, a detta della Battistella, solo perché era «un famoso avvocato romano».

Tornando alla controversia «ufficiale» pendente presso la Corte di Appello di Roma, le due cause seguiranno strade separate - ma parallele - e solo con la decisione ne verrà disposta la riunione. Entrambe le cause passavano in decisione il 30 maggio 1990. La camera di consiglio fu fissata per il successivo 13 Giugno per poi proseguire in data 10-10-1990 ove Metta si presentava con una bozza della motivazione che venne approvata. Il 26-11-1990 la sentenza veniva pubblicata. Non si può certo negare che Metta fosse un giudice apprezzato: era stato alla prima sezione civile del Tribunale di Roma rivestendo anche l'incarico di magistrato addetto alla presidenza del Tribunale dal 1979; trasferitosi in Corte d'Appello, alla I sezione, aveva anche qui ricoperto la carica di segretario del presidente della Corte, che era nel frattempo divenuto Carlo Sammarco. Si occupava anche dell'informatizzazione del lavoro giudiziario ed era stimato dai superiori, che hanno redatto su di lui giudizi entusiastici. Dalla lettura dei provvedimenti, in effetti, non si può negare che questi appaiano molto curati e elegantemente argomentati. Un giudice, dunque, di cui fidarsi, soprattutto con riferimento alle cause di cui era istruttore e relatore allorché, dallo stesso modo di relazionare sul contenuto di atti che solo il relatore di norma conosce, ben può discendere un determinata soluzione anziché un'altra.

Dalle motivazioni delle «sue» sentenze agli atti (Lodo Mondadori e Imi-Sir) emerge una attenzione notevole, quasi pignola; ottima uso della lingua italiana; continui riferimenti giurisprudenziali; approfondito esame delle questioni. (...) Chi fosse abituato a uno stile più asciutto potrebbe pensare che si tratti semplicemente di un «esercizio intellettuale», un lavoro in più rispetto ai meri fini della decisione; ma l'esibito virtuosismo può anche essere un mascheramento e può servire a nascondere, dietro l'ostentata bravura, alcune decisioni che restano criticabili e a volte non spiegate, qualche volta «travisando», «banalizzando» e magari «mettendo», ciò che invece, soprattutto nella discussione in camera di Consiglio, si sarebbe dovuto evidenziare. Si vedrà come ciò sia chiaramente accaduto nella motivazione della sentenza di impugnazione del «lodo Mondadori» e, come alla fine di questo capitolo si sottolinerà, ad analoghe conclusioni si deve giungere con riferimento alla causa Imi-Sir. (...) Giudice «bravo», Vittorio Metta, anche perché le soluzioni giuridiche le pensava - e le sentenze le scriveva - avvalendosi dell'aiuto di terzi estranei e - per quel qui più da vicino ci interessa - in piena collaborazione con la parte Rovelli.

(...) In conclusione, tutta la causa Imi-Sir in sede di rinvio, è stata condizionata dal vizio d'origine, quello cioè di un giudice istruttore e relatore etero-diretto e prono - per esclusivi motivi di lucro - agli interessi di una delle parti in causa: tanto che le espressioni «motivazione Metta» e «relatore Metta» sono altamente riduttive e non corrispondono alla realtà storica. Vanno sostituite con quelle «motivazione Metta- parte Rovelli» e «relatori Metta-parte Rovelli».

Non occorrerebbe dire altro, circa la sussistenza del contestato reato di corruzione in atti giudiziari. Qui non siamo in presenza di una «semplice anomalia» processuale (...). Qui si ha la prova piena che sia per la relazione in camera di consiglio, sia per la motivazione della sentenza, sia per la decisione della controversia, il giudice Metta si è messo al servizio di una delle parti (Nino Rovelli), fruendo di una non istituzionale «collaborazione» da parte di chi era anche stato in grado di entrare in possesso di una copia della ancora non pubblicata sentenza della Suprema Corte. Si vedrà a tempo debito (cfr. più oltre capitolo movimentazioni finanziarie di Metta) come il giudice Vittorio Metta non sarà in grado di dare alcuna ragionevole spiegazione in ordine al continuo flusso di denaro che risulterà nella sua disponibilità a partire dal febbraio 1990. Sicché si può qui anticipare come la sentenza Imi-Sir sia stata dall'imputato venduta dietro corresponsione di denaro. Qualche ulteriore considerazione si può ancora fare, però, perché altri spunti possono trarsi dalla intera motivazione di «Metta», dovendosi comunque dare conto anche degli esiti della camera di Consiglio.